L’Unione Europea “apre” al noleggio di veicoli stranieri

La **Gazzetta Ufficiale europea del 16 maggio 2022 ha pubblicato la Direttiva 2022/738 del 6 aprile 2022,** che stabilisce norme comunitarie per il **noleggio di veicoli industriali senza conducente in un Paese diverso da quello dove ha sede il proprietario.** Questa norma non sostituisce quelle nazionali per il noleggio all’interno dei singoli Paesi (l’Italia impone il noleggio dei veicoli con massa complessiva superiore a 6 tonnellate solo tra imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori).

In pratica, quando entrerà in vigore la Direttiva, gli autotrasportatori di ogni Paese comunitario potranno usare camion a noleggio immatricolati in un altro Stato UE per un periodo di trenta giorni, senza doverlo re-immatricolare. Questo è il principio di base, cui però la Direttiva pone alcune condizioni, contenute nell’articolo 3, di seguito riprodotto:
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese stabilite nel proprio rispettivo territorio possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.

2. Se il veicolo noleggiato è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporto su strada può:

a) limitare il periodo di utilizzazione del veicolo noleggiato nel suo territorio, a condizione che da parte della stessa impresa di trasporto su strada sia autorizzata l’utilizzazione di tale veicolo per un periodo di almeno due mesi consecutivi

in un determinato anno civile; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito da detto Stato membro;

b) richiedere che il veicolo noleggiato sia immatricolato conformemente alle norme nazionali in materia di immatricolazione dopo un periodo non inferiore a 30 giorni; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non abbia una durata superiore al periodo di circolazione precedente l'obbligo di registrazione;

c) limitare il numero dei veicoli noleggiati che un'impresa può utilizzare purché il numero minimo di veicoli di cui è consentita l'utilizzazione sia almeno pari al 25 % del parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell'impresa, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, il 31 dicembre dell'anno precedente l'utilizzazione del veicolo noleggiato o il giorno in cui l'impresa inizia a utilizzare il veicolo noleggiato, come stabilito dallo Stato membro.

Tuttavia, nel caso di un'impresa che dispone di un parco totale di più di uno e meno di quattro veicoli, è consentita l'utilizzazione di almeno uno di tali veicoli. Il numero minimo di cui alla presente lettera si riferisce al parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell'impresa sulla base dei veicoli immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di tale Stato membro; d) limitare l'utilizzazione di tali veicoli per le operazioni di trasporto per conto proprio.